

REGOLAMENTO (CEE) N. 323/79 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1979****che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le
restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE)
n. 516/77**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1152/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti menzionati all'articolo 1 di detto regolamento, senza aggiunta di zucchero, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che deve essere tenuto conto altresì delle spese di cui al suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 519/77, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi

praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che i succhi d'arancio e le ciliegie duracine depicciolate, snocciolate e conservate in una soluzione solforosa liquida sono dei prodotti senza aggiunta di zucchero che hanno un'importanza economica; che, poiché la restituzione fissata in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 516/77 è insufficiente per permettere l'esportazione delle ciliegie duracine, occorre applicare per questi prodotti la restituzione prevista dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, segnatamente ai prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, induce a fissare la restituzione come indicato in appresso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77 sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 1979, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in UC/100 kg di prodotto (incluso imballaggio immediato)
ex 08.11 E	Ciliegie sgambate e snocciolate e conservate in una soluzione solforosa liquida	10,00 ⁽¹⁾
ex 20.04	Ciliegie duracinè cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	25,00 ⁽¹⁾
ex 20.07	Succo di arance, puro, senza aggiunta di altre sostanze :	
	— non concentrato (di un valor Brix compreso tra 10 e 12 gradi)	1,74
	— concentrato :	
	— per tasso di concentrazione (11 gradi Brix)	1,74

⁽¹⁾ Per esportazioni verso tutti i paesi terzi, escluso il Nord America.